

n. 11823/2005 R.G.

Sent. 3282/2008
Rep. 2597/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
sezione IV civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Maria Luisa PADOVA **Presidente**
Valter COLOMBO **Giudice**
Giovanni ROLLERO **Giudice est.**

riunito in camera di consiglio a seguito di rimessione della causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 22 novembre 2007 ed introitata per la decisione in data 1 febbraio 2008, promossa

DA

[redacted] C.F. [redacted]
[redacted] C.F. [redacted]
[redacted] C.F. [redacted]
[redacted] C.F. [redacted]
[redacted] C.F. [redacted]

elettivamente domiciliati corso Sempione nr. 15/A, Milano, presso lo studio degli Avvocati Renato Canzi ed Enrico Canzi, che li rappresentano e difendono per delega in calce all'atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

elettivamente domiciliati in via San Giovanni sul Muro nr. 14, Milano, presso lo studio degli Avvocati Daniele Baghini ed Antonio Magnifico, che li rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

elettivamente domiciliata in via Besana nr. 10, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Fabio Loria, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

Oggetto: divisione, impugnazione di testamento

Conclusioni: come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 10 ed 11 febbraio 2005 [redacted]

[redacted] ed [redacted] convenivano in giudizio Giacoma [redacted] e la [redacted] che:

- in data 9 agosto 2003 era deceduto [redacted] lasciando come eredi legittimi gli stessi attori, cinque figli nati durante il primo matrimonio del *de cuius*, nonché i due figli - [redacted] - avuti durante il secondo matrimonio con la sig.ra [redacted] e la stessa coniuge;
- al momento della morte il sig. [redacted] risiedeva con la moglie ed i due figli avuti da costei in una villetta in [redacted] fatta costruire dal defunto nel 1968, su un terreno che aveva acquistato nel 1966, lo stesso anno in cui era deceduta la prima moglie sig.ra [redacted];
- in seguito avevano appreso che il padre, con atto del 4 giugno 2002, aveva venduto ai due figli [redacted] e [redacted] la nuda proprietà dell'immobile suddetto, per il prezzo di € 106.720,00;
- a seguito di richieste rivolte all'agenzia di Limbiate della [redacted] della quale il *de cuius* era stato cliente, avevano appreso che in data 19 giugno 2002 sul conto corrente cointestato al sig. [redacted] ed alla moglie era pervenuto un bonifico di 105.720,00 €, somma che era stata utilizzata per l'acquisto di titoli, che non erano stati rinvenuti al momento dell'apertura della successione, perché, come successivamente comunicato dalla banca, il controvalore dei titoli era stato rimborsato in due soluzioni - l'ultima per 80.569,26 € l'8 luglio 2003, un mese prima della morte del sig. [redacted] - con accredito su altro conto in essere presso BPM, del quale, tuttavia, l'istituto di credito non aveva reso noto il titolare;
- la firma apposta sul modulo di rimborso dei titoli, apparentemente di [redacted] non pareva genuina.

Su queste premesse gli attori chiedevano, in primo luogo, che si accertasse il valore, non inferiore ad € 252.000,00, dell'immobile la cui nuda proprietà era stata ceduta dal *de cuius* ai due figli avuti in seconde nozze e che si qualificasse come donazione l'attribuzione patrimoniale corrispondente al maggior valore della villetta rispetto al prezzo pagato per la nuda proprietà, con

la conseguente collazione per imputazione della somma di 146.280,00 € da parte di [redacted] e [redacted]. Si sosteneva, in particolare, che non si sarebbe dovuto operare alcuna decurtazione conseguente alla riserva dell'usufrutto al *de cuius*, posto che la compravendita era intervenuta quando al sig. [redacted] era stata già diagnosticata una grave malattia che lo avrebbe condotto a morte dopo poco più di un anno.

Si chiedeva, poi, l'effettuazione di una consulenza tecnica, per verificare l'autenticità della firma apparentemente apposta da [redacted] sul modulo di rimborso dei titoli, il cui controvalore era stato accreditato su altro rapporto bancario, sottratto alla disponibilità degli eredi attori di questa causa.

Si chiedeva, di conseguenza, la condanna della [redacted] a restituire all'eredità la somma di 80.569,20 €, versata dietro presentazione di un modulo di rimborso recante la firma contraffatta del titolare del rapporto bancario.

Si chiedeva, inoltre, la condanna della sig.ra [redacted] alla restituzione all'eredità della somma di 1.740,19 €, prelevata dal conto corrente cointestato dopo la morte del marito.

Infine, si chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria, all'esito della ricostruzione dell'asse nei termini sopra precisati.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 4 maggio 2005, si costituivano i convenuti [redacted], [redacted] e [redacted] deducendo, in primo luogo, la congruità del prezzo pagato dagli ultimi due figli del *de cuius* per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in Limbiate, determinato a seguito di una perizia estimativa affidata ad un tecnico di fiducia del defunto padre e marito delle parti in causa.

Ne discendeva che [redacted] e [redacted] non erano tenuti a conferire alcunché alla massa ereditaria. Parimenti la sig.ra [redacted] negava di essere tenuta a restituire l'importo di € 1.740,19, pari al 50% di quanto prelevato dal conto corrente cointestato con il defunto marito, dopo la morte di quest'ultimo, trattandosi della spesa sostenuta per le onoranze funebri di Luigi Parravicini.

Da ultimo i convenuti osservavano che lo scioglimento della comunione ereditaria avrebbe dovuto avvenire non già secondo le norme sulla successione legittima, ma in forza del testamento in data 9 giugno 1999, con cui [redacted] aveva nominato suoi eredi universali il coniuge sig.ra Volpi ed i due figli avuti da costei ed aveva riservato ai cinque figli nati nel primo matrimonio la sola quota di legge.

Questi convenuti chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande degli attori, all'infuori di quella di divisione, da effettuare, però, secondo le previsioni del testamento del *de cuius*.

All'udienza di prima comparizione si costituiva anche la [REDACTED] osservando che il modulo di disinvestimento delle quote del fondo d'investimento denominato [REDACTED] Monetario, in forza del quale il controvalore era stato accreditato su un conto corrente personale della sig.ra [REDACTED] risultava firmato dal sig. [REDACTED], quindi dal soggetto contrattualmente legittimato ad impartire questa disposizione alla banca.

Questa convenuta si opponeva anche alla domanda di restituzione agli attori dell'importo di 656,00 €, da costoro pagato per ottenere la consegna della documentazione bancaria, della quale, quali eredi di [REDACTED], avevano fatto richiesta alla [REDACTED]

La banca convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande degli attori.

Nella memoria di replica alla comparsa di costituzione dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED], gli attori disconoscevano formalmente il testamento olografo prodotto in copia non autentica da costoro all'atto della costituzione.

Nell'udienza dell'8 giugno 2005, dedicata al tentativo di conciliazione delle parti, la difesa degli attori respingeva l'eccezione di tardività del disconoscimento del testamento di [REDACTED] [REDACTED] proposta dalle controparti, osservando di avere operato il disconoscimento formale nella prima difesa successiva alla produzione. Nella medesima udienza il procuratore dei convenuti [REDACTED] [REDACTED] depositava l'originale del testamento impugnato dagli attori.

Erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzione di documenti.

All'udienza del 19 dicembre 2005 era affidato un incarico di CTU grafologica, per accertare l'autografia della sottoscrizione del modulo di disinvestimento utilizzato per accreditare alla sig.ra [REDACTED] il controvalore delle quote del fondo d'investimento cui aveva aderito [REDACTED] nonché per accertare la genuinità del testamento olografo non pubblicato, attribuito al *de cuius* dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED]

Depositata il 7 agosto 2006 la relazione di CTU grafologica, in risposta ai quesiti assegnati nell'udienza del 2 marzo 2006, all'udienza del 23 novembre 2006 era assegnato un ulteriore incarico di CTU, per accertare il più probabile valore di mercato della nuda proprietà delle porzioni immobiliari che il 4 giugno 2002 [REDACTED] aveva ceduto ai figli [REDACTED] e [REDACTED] riservandosene l'usufrutto.

Depositata il 14 marzo 2007 tale ultima relazione di CTU, all'udienza del 19 aprile 2007 la causa era ritenuta matura per la decisione. Il 22 novembre 2007 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti difensivi finali, l'1 febbraio 2008 la causa era trattenuta per la decisione collegiale nella camera di consiglio del 19 febbraio 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTU grafologica, con ampiezza di argomentazioni tecniche, ha concluso senza incertezze che: "1) il testamento olografo 9 giugno 1999 risulta non provenire in alcuna delle sue parti dalla mano del sig. [REDACTED]. L'intero testamento è dunque non genuino; 2) la sottoscrizione [REDACTED] 08.07.03 in calce al modulo domanda di rimborso quote della società [REDACTED] risulta anch'essa firma non genuina".

Rinviando alla diretta lettura dell'elaborato tecnico per ogni considerazione di dettaglio, occorre considerare che le univoche conclusioni del CTU, cui ha pienamente aderito il CTP degli attori, non sono state contestate dalle controparti, [REDACTED] e [REDACTED], né con il deposito di relazioni di consulenze tecniche di parte, né con osservazioni critiche alle conclusioni del CTU grafologo, né, infine con le difese finali, svolte nelle rispettive comparse conclusionali.

Pertanto, alla luce delle limpide argomentazioni del CTU grafologo (che hanno sottolineato una contraffazione delle scritture in verifica già evidente anche ad un semplice esame visivo, condotto da un profano e ad occhio nudo) e della non contestazione da parte dei convenuti delle conclusioni in punto di contraffazione del testamento olografo e del modulo bancario, può sicuramente affermarsi che la successione di [REDACTED] deve essere regolata dalle norme sulla successione legittima e non già dal testamento apocrifo prodotto in causa, di cui si deve dichiarare la nullità e che la somma di € 80.569,28, proveniente dal disinvestimento delle quote del fondo [REDACTED] è stata indebitamente accreditata dalla [REDACTED] su un conto corrente della sola sig.ra [REDACTED].

In particolare, la difesa di parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED], oltre a non contestare nel merito le conclusioni del CTU grafologo in punto di contraffazione del testamento, ha rinunciato anche all'eccezione preliminare di tardività del disconoscimento del testamento olografo, operata dalla difesa di parte attrice con la memoria ex art. 170-180 cpc (previgente), a fronte della produzione del testamento olografo in copia non autentica nel fascicolo di parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED] solo all'udienza di prima comparizione. Sul punto non pare, in ogni caso, inutile osservare che il disconoscimento da parte degli attori era stato del tutto tempestivo, stante la tardiva costituzione dei convenuti da ultimo nominati e considerato che solo all'udienza destinata al tentativo di conciliazione, quindi addirittura dopo il formale disconoscimento del testamento, è stato prodotto l'originale dell'olografo che gli attori avevano già disconosciuto nella prima difesa successiva alla costituzione dei convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

La difesa di questi convenuti, tuttavia, ha contestato (v. a pagg. 8 e 9 della comparsa conclusionale) l'ammissibilità della domanda di condanna di [REDACTED] alla restituzione della

somma di € 80.569,28, avendo gli attori formulato tale domanda restitutoria inizialmente solo nei confronti della convenuta [REDACTED] ed avendo proposto la domanda di condanna della sig.ra [REDACTED] alla restituzione di tale somma alla massa ereditaria solo con la prima memoria ex art. 183 V comma cpc.

L'eccezione di inammissibilità pare infondata, sol che si consideri che la domanda di condanna della sig.ra [REDACTED] alla restituzione alla massa ereditaria dell'importo sopra detto costituisce con ogni evidenza un'integrazione ed una precisazione della domanda, della quale rappresenta il sicuro corollario logico, di accertamento della contraffazione del modulo bancario mediante il quale la sig.ra [REDACTED] si era appropriata della somma di pertinenza del marito. E' anche opportuno ricordare che solo dalle difese svolte dalla convenuta [REDACTED] nella comparsa di costituzione e risposta e non già in un momento antecedente, gli attori avevano potuto apprendere che il controvalore delle quote liquidate del fondo d'investimento [REDACTED] era stato accreditato su un conto corrente di esclusiva titolarità della convenuta [REDACTED].

L'obbligazione restitutoria grava, pertanto, sulla sig.ra [REDACTED], che, utilizzando un modulo bancario recante una firma contraffatta del marito, ha "sviato" a proprio profitto, il controvalore del fondo d'investimento a suo tempo sottoscritto dal coniuge. Pare incontestabile, tuttavia, anche la responsabilità solidale della banca, che avendo pagato una somma a persona diversa dall'avente diritto [REDACTED] in base ad un documento contrattuale recante la firma contraffatta di [REDACTED] e, quindi, non sottoscritto da costui alla presenza di un dipendente responsabile della banca, tenuto a verificare che la disposizione a [REDACTED] provenisse dal soggetto legittimato ad impartirla, ha commesso una grave violazione delle sue obbligazioni contrattuali nei confronti del cliente, dedotta in questa sede dagli attori quali eredi del soggetto al quale la banca era legata da un vincolo contrattuale, che le imponeva di rimborsare a costui e non a terzi (quale era la sig.ra [REDACTED] il controvalore delle quote del fondo d'investimento [REDACTED] in precedenza sottoscritto dallo stesso sig. [REDACTED].

Le conclusioni della perizia estimativa relativa all'immobile di [REDACTED] hanno dato conforto alla tesi di parte attrice, secondo cui la cessione a titolo oneroso della nuda proprietà delle porzioni immobiliari in [REDACTED] avrebbe costituito un *negotium mixtum cum donatione*, posto che dietro un corrispettivo di € 106.720,00 era stata ceduta la nuda proprietà di porzioni immobiliari, per un valore di € 199.606,00, alla data della cessione (4 giugno 2002) e di € 229.712,00 alla data (9 agosto 2003) di apertura della successione.

La difesa dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] ha contestato le conclusioni della CTU estimativa, di cui pare utile riassumere le risultanze.

L'immobile in [REDACTED], costituito da una villetta unifamiliare, con circostante area cortilizia e con piccolo giardino, ha una superficie commerciale di circa 178 mq., per la quale il CTU, avvalendosi delle quotazioni offerte dal listino della Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Milano, ha determinato un valore di mercato di € 185.099,00 alla data del 4 giugno 2002 (in ragione di € 1.040,00 per mq.) e di € 196.778,00 alla data del 9 agosto 2003 (in ragione di € 1.105,00 per mq.)

Assai correttamente il CTU ha quotato anche il valore netto della non trascurabile (mq. 103 circa) superficie utile recuperabile al piano sottotetto, "depurandolo" dai costi per le opere edili di recupero abitativo delle porzioni sottotetto.

Altrettanto correttamente il CTU ha dato atto che la superficie del cortile coperta mediante una tettoia abusiva potrà essere utilizzata come ricovero di autovetture dietro presentazione di un'istanza di sanatoria ex l. nr. 47/1985 ed ha stimato anche il valore di questa porzione immobiliare, sottraendo al valore di mercato della superficie coperta ad uso autorimessa per cinque autovetture, l'importo degli oneri di urbanizzazione e delle spese tecniche e catastali per la regolarizzazione.

Pare al collegio che le quotazioni del CTU (262.639,00 € alla data del 4 giugno 2002 e 298.327,00 € alla data del 9 agosto 2003) per la piena proprietà di un patrimonio immobiliare costituito da: 1) una villetta unifamiliare, con una superficie commerciale residenziale di circa 178 mq., 2) una porzione sottotetto che consentirebbe il recupero abitativo di ulteriori 103 mq. circa e 3) una superficie coperta regolarizzabile idonea al ricovero di cinque autovetture, siano talmente prudenziali da apparire, in qualche misura, sottostimate, cosicché non pare necessario rivedere al ribasso gli esiti della stima per effetto della segnalata (da parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] incoerenza della CTU, limitatamente alla stima delle porzioni sottotetto recuperabili, che sarebbe stata operata a partire dalle quotazioni della Borsa Immobiliare per gli immobili centrali di [REDACTED] di oltre 35 anni e non già utilizzando come base di calcolo le minori quotazioni per gli immobili periferici, secondo la localizzazione riferita dallo stesso CTU. Infatti, l'incidenza per eccesso di tale modalità di calcolo appare ampiamente compensata dalla minor valutazione della restante maggior parte del compendio immobiliare, di poco superiore ai 1.000,00 €/mq. negli anni 2002 e 2003, che, pur nella "fisiologica" opinabilità di tutte le stime, appare sicuramente approssimata per difetto, tenuto conto del notorio, elevato livello dei prezzi delle abitazioni non solo nella città di Milano, ma in tutto l'ampio "hinterland" milanese, cui appartiene il Comune di [REDACTED]

Da ultimo, appare corretto l'operato del CTU (censurato dalle parti attrici limitatamente a questo aspetto della sua indagine), che nel procedere al complesso calcolo per determinare il valore

delle porzioni sottotetto recuperabili a fini abitativi, ha fatto riferimento alla quotazione degli immobili nuovi, quale sarà la porzione sottotetto, senza la maggiorazione del 30% applicata, invece, sulle porzioni residenziali già esistenti. Infatti, tale maggiorazione parrebbe ingiustificata per vani che, essendo ubicati sottotetto, presentano una minore appetibilità, per l'utilizzo residenziale, rispetto alle sottostanti porzioni immobiliari.

Poste le indicate premesse, si può determinare, sulla scorta della CTU, in € 122.992,00 il maggior valore, rispetto a quanto pagato, della nuda proprietà delle porzioni immobiliari cedute da [REDACTED] ai figli [REDACTED] e [REDACTED] i quali, secondo quanto richiesto dai fratelli attori, dovranno conferire il corrispondente importo alla massa ereditaria, per non alterare, in sede divisionale, l'equilibrio fra le quote (stabilite dall'art. 581 cc) dei vari chiamati all'eredità (14/42 per il coniuge [REDACTED], 4/42 per ciascuno dei sette figli del *de cuius*).

La sig.ra [REDACTED] e, con responsabilità solidale, la banca convenuta, debbono restituire alla massa ereditaria la somma di € 80.569,28.

E' infondata, per contro la domanda degli attori di condanna della sig.ra [REDACTED] a restituire alla massa ereditaria la somma di € 1.740,19, prelevata dal conto corrente cointestato dopo l'apertura della successione, avendo la stessa documentato (v. doc. 2 fasc. convenuti [REDACTED]/[REDACTED]) di aver sostenuto corrispondenti spese nell'interesse della comunione ereditaria.

E' fondata la domanda degli attori di condanna della [REDACTED] alla restituzione della somma di € 656,00, corrispondenti a quanto pagato per ottenere il rilascio di copia della documentazione bancaria utilizzata in causa, atteso che tale esigenza dei cinque attori è diretta conseguenza della condotta della banca convenuta, in violazione delle sue obbligazioni contrattuali. Tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali dal 27 gennaio 2004, (data in cui, previo pagamento del corrispettivo, la banca mise i documenti a disposizione dei cinque eredi attori) al saldo.

Non consta in atti l'esistenza di altre poste attive dell'eredità di [REDACTED] che, pertanto, è formata dalla somma che [REDACTED] e [REDACTED] debbono collazionare e dall'importo che la coerede [REDACTED] e la [REDACTED] solidalmente responsabile debbono versare all'eredità ed ammonta complessivamente ad € 203.561,28. Stante, infatti, la genericità delle deduzioni di parte attrice sul punto, non si possono prendere in considerazione le domande degli attori in ordine alla individuazione degli arredi della casa già costituente residenza coniugale e alla determinazione del loro valore.

La quota ereditaria spettante a [REDACTED] pari ai 14/42, è di € 67.853,37; la quota spettante a ciascuno dei sette figli del *de cuius*, pari ai 4/42, è di € 19.386,78.

[REDACTED], appropriandosi di € 80.569,28 (il minimo intervallo temporale intercorso fra l'operazione bancaria e la data di apertura della successione consente di trascurare la data

dell'operazione bancaria ai fini del calcolo degli interessi legali e di far riferimento, per semplicità, alla data del 9 agosto 2003) ha, di fatto, già ricevuto € 12.715,83 in più rispetto alla quota di sua spettanza e, una volta operata la restituzione alla massa ereditaria di quanto si è indebitamente appropriata, dovrà ricevere solo la somma di € 67.853,37.

Per effetto del *negotium mixtum cum donatione* perfezionato il 4 giugno 2002 [redacted] e [redacted] hanno ricevuto a titolo liberale € 122.992,00 e dovranno collazionare tale importo, imputandolo all'eredità maggiorata degli interessi legali dalla data di apertura della successione. All'esito di tale operazione ciascuno dei sette fratelli potrà conseguire una quota ereditaria pari ad € 19.386,78, maggiorata degli interessi legali dalla data dell'apertura della successione .

La soccombenza di tutte le parti convenute in relazione alle domande che costituiscono la necessaria premessa di una divisione che si esaurisce in poche operazioni aritmetiche, ne rende doverosa la condanna solidale alla rifusione delle spese legali degli attori, liquidate come da dispositivo.

La quota eventualmente sostenuta dagli attori delle spese per la CTU grafologica, dovrà essere posta a carico solidale di tutti i convenuti, non apparendo praticabile l'ulteriore suddivisione di tale onere fra la [redacted] e gli altri convenuti in funzione del fatto che la banca è soccombente solo in relazione alla domanda inerente la contraffazione del modulo bancario di disinvestimento.

Per contro le spese per la CTU estimativa debbono essere poste interamente a carico dei convenuti [redacted] e [redacted] trattandosi di indagine tecnica inerente una domanda proposta dagli attori solo nei loro confronti.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione collegiale

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

DICHIARA

la nullità del testamento olografo non pubblicato di [redacted] datato 9 giugno 2003 e prodotto in causa dai convenuti [redacted] e [redacted]

DICHIARA

che la compravendita per atto nr. 44981 di repertorio del notaio [redacted] di [redacted] in data 4 giugno 2002 fra [redacted] e [redacted] e [redacted], costituisce vendita mista a donazione e per l'effetto

DICHIARA

[redacted] e [redacted] quali coeredi di [redacted] tenuti alla collazione per imputazione della somma di € 122.992,00, con gli interessi legali dal 9 agosto 2003 al saldo;

DICHIARA

la falsità, per contraffazione della sottoscrizione apparentemente di [redacted], del documento in data 8 luglio 2003, denominato "domanda di rimborso quote" della società [redacted] e, per l'effetto,

CONDANNA

[redacted] e la [redacted], società cooperativa a responsabilità limitata, in solido fra loro, a pagare la somma di € 80.569,28 all'eredità di [redacted] con gli interessi legali dal 9 agosto 2003 al saldo;

DICHIARA

che l'eredità di [redacted] è costituita dalla somma complessiva di € 203.561,28, oltre ad interessi legali dal 9 agosto 2003;

DICHIARA

che la predetta eredità deve essere devoluta agli eredi secondo le norme sulla successione legittima e che, pertanto, spetta al coniuge [redacted] per una quota pari ai 14/42 ed a ciascuno dei sette figli, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] per quote di 4/42;

DICHIARA

lo scioglimento della comunione fra gli eredi di [redacted] e per l'effetto,

DICHIARA

che a tale titolo spetta al coniuge [REDACTED] la somma di € 67.853,37 con gli interessi legali dal 9 agosto 2003 ed a ciascuno dei sette figli la somma di € 19,386,78, con gli interessi legali dal 9 agosto 2003;

CONDANNA

[REDACTED], società cooperativa a responsabilità limitata, a rimborsare agli attori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] la somma di € 656,00, con gli interessi legali dal 27 gennaio 2004 al saldo;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

CONDANNA

i convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] società cooperativa a responsabilità limitata, in solido fra loro, a rimborsare agli attori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per spese, € 4.000,00 per diritti, € 6.000,00 per onorari, € 1.250,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 12.250,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché la quota da costoro eventualmente sostenuta delle spese per la CTU grafologica, come a suo tempo liquidate;

CONDANNA


i soli convenuti [REDACTED] e [REDACTED], in solido fra loro, a rimborsare agli attori la quota da costoro eventualmente sostenuta delle spese per la CTU estimativa, come a suo tempo liquidate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2008.

il Presidente

Maria Luisa Padova

M. L. Padova



il Giudice est.
Giovanni Rollero

G. Rollero